



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
**Servizio viabilità**

Ordinanza N° 675 del \_\_\_\_\_

Prot.\_\_\_\_\_

**OGGETTO: INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE AMBO I LATI PER LAVORI DI SCAVO PER RIPRISTINO TENSIONE "PENNESTRÌ GIUSEPPE"**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione richiesta dal signor Madia Santino in qualità di Responsabile dell'Ufficio Territoriale di Reggio Calabria della società Enel Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone, 2 – 00198 – Roma C.F. 05779711000, acquisita da questo ufficio con protocollo n. 220022 del 12/09/2024, con cui si richiede il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in via Eremo Condera di Postorino dal civico 1 al civico 39C per lavori di scavo per ripristino tensione "Pennestrì Giuseppe". Per come indicato nell'allegata planimetria, per la durata di giorni 13 a decorrere dal 16/09/2024, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno 29/09/2024;

**Visto** il "PERMESSO PER SCAVO SU SEDE STRADALE" prot. n. 212584 del 03/09/2024 rilasciato dal Settore Grandi Opere Lavori Pubblici del comune di Reggio Calabria;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

**ORDINA**

**L'INTERDIZIONE VEICOLARE E IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE AMBO I LATI PER METRI 120 SU AMBO I LATI IN VIA EREMO CONDERA DIRAMAZIONE POSTORINO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA STRADA CHE COLLEGA LA VIA REGGIO CAMPI II<sup>o</sup> TRONCO CON LA VIA EREMO CONDERA DIRAMAZIONE POSTORINO, CON INIZIO ANTISTANTE AL CIVICO 174 DI VIA REGGIO CAMPI II<sup>o</sup> TRONCO E CON FINE SULLA STESSA VIA EREMO CONDERA DIRAMAZIONE POSTORINO IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 39C**

**dalle ore 07:00 alle ore 18:00 per la durata di giorni 13 (tredici) a decorrere dal giorno  
16/09/2024 fino al giorno 29/09/2024**

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: **polizia\_municipale@pec.reggiocal.it**, la data e l'ora della messa in opera.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori .

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 13/09/2024

### Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Domenico Scalo



---

Il Dirigente

Dott. Salvatore Zucco

